
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

La P.A. è sempre tenuta ad agire per la ripetizione dell'indebitito

Ai sensi dell'art. 2033 c.c., è diritto - dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate; l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere.

Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 14.5.2014

...omissis...

Nel caso di specie i fatti storici - come puntualmente evidenziati nella memoria della resistente - non sono oggetto di contestazione.

Nei confronti della ricorrente, docente nominata in ruolo ai sensi della L. n. 463 del 1978 art. 13, comma 13 con decorrenza giuridica ed economica 10/09/1978, l'Ufficio Scolastico per la provincia di Bari emetteva decreto provvisorio e, in seguito alla registrazione del decreto di nomina, formale decreto definitivo di ricostruzione di carriera n. 1746 del 19/05/1988 applicativo del D.P.R. n. 345 del 1983, debitamente registrato alla Corte dei Conti di Bari in data 05/11/1990, reg. 75, foglio 31.

Nelle more della formulazione e conseguente visto di approvazione del decreto applicativo dei successivi aggiornamenti contrattuali (emesso poi dall'ufficio Scolastico per la Provincia di Bari con prot. 2336 del 05/11/2003 e debitamente approvato) il Dipartimento dei Servizi Vari del Tesoro, sulla scorta dell'anzianità e inquadramento già determinati con il citato decreto n. 1746, era tenuto a liquidare alla docente gli assegni spettanti in applicazione dei successivi ordinamenti contrattuali in via provvisoria, come previsto dalla normativa vigente. In data 07/10/2004 era assunto al numero 77918 del protocollo della Direzione Provinciale dei Servizi Vari il Decreto Provveditoriale n. 2336 del 5/11/2003, vistato dalla xxxxxx al cronologico n. 6470 del 02/09/2004, relativo alla xxx Atteso che il citato decreto, non avendo l'interessata esperito impugnativa nei termini di legge, aveva acquisito carattere di esecutività, la Direzione Provinciale dei Servizi Vari provvedeva, in data 02/11/2005 alla trattazione della pratica, verificando che dal confronto contabile eseguito, tra quanto disposto dall'innanzi citato provvedimento e quanto era stato riscosso dall'insegnante odierna ricorrente, a seguito dell'applicazione provvisoria del contratti collettivi di lavoro, D.P.R. n. 209 del 1987 e D.P.R. n. 399 del 1988, emergeva una differenza imponente totale a debito di Euro 4.82034.

In data 05 dicembre 2005 veniva notificata alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento n. 77918/Uff.I. Serv. II. Sez. 1[^] del 10 novembre 2005 relativa al credito erariale complessivo di Euro 4.820,34 a cui faceva seguito in data 17/02/2006, l'ordinanza di rimborso notificata alla ricorrente in data 23/02/2006. Successivamente, in data 05/05/2006, il Direttore della Direzione Provinciale dei servizi xxxxx con prot. n. 33566/06-AC, intimava la rifusione del debito accertato.

Ciò detto, in fatto, parte ricorrente invoca a fondamento della domanda la buona fede del percipiente, la consumazione delle somme percepite per i bisogni essenziali della vita quotidiana e la comparazione tra interesse pubblico ed interesse privato.

Invero, la giurisprudenza è ormai ferma nel ritenere che, ai sensi dell'art. 2033 c.c., è diritto-dovere della Pubblica Amministrazione ripetere somme indebitamente erogate; di conseguenza, per un verso, l'affidamento del dipendente e la sua buona fede nella percezione non sono di ostacolo all'esercizio di tale diritto-dovere e, per altro verso, è irrilevante l'omessa osservanza della regola di partecipazione, tenuto conto che l'esito del procedimento non avrebbe potuto essere diverso ed in applicazione del principio dettato dall'art. 21-octies, della L. n. 241 del 1990 (cfr. Cons. Stato, III, 28 novembre 2011, n. 6278; IV, 20 settembre 2012, n. 5043). Peraltro, conclude il Collegio, la ripetizione dell'indebito va effettuata sulla base del netto percepito (cfr. Cons. Stato, III, 4 luglio 2011, n. 3982; VI, 2 marzo 2009, n. 1164).

Costituisce, pertanto, *ius receptum* il principio secondo cui il recupero delle somme indebitamente erogate dalla PA ai propri dipendenti costituisce esercizio ai sensi dell'articolo 2033 c.c., di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale, non rinunziabile, in quanto correlato al conseguimento di quelle finalità di pubblico interesse, cui sono istituzionalmente destinate le somme indebitamente erogate (ex plurimis Cons. Stato Sez. IV 4 febbraio 2008 n.293).

In relazione al requisito dell'interesse pubblico specifico, che deve caratterizzare detto provvedimento di recupero è stato evidenziato che la motivazione deve ritenersi insita nell'accertamento della non spettanza degli emolumenti percepiti dal dipendente, così che i provvedimenti di recupero non richiedono comparazione alcuna tra gli interessi coinvolti(quello pubblico e quello privato), non vertendosi in ipotesi di interessi

sacrificati (tale configurandosi semmai il solo interesse al buon andamento della PA., sicuramente compreso dall'aver essa anticipato emolumenti non dovuti) se non sotto il limitato aspetto delle esigenze di vita del debitore. La doverosità del recupero esclude che la PA sia tenuta a fornire una specifica motivazione, essendo invece sufficiente che vengano indicate le ragioni per le quali il percipiente non aveva diritto alle somme corrisposte (v. Cons. Stato Sez. VI 10 gennaio 2003 n.43).

Da ciò deriva che - per prevalente e consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale Codesto Giudice non intende discostarsi - la buona fede del debitore non può rappresentare, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, un ostacolo all'esercizio da parte dell'Amministrazione del recupero dell'indebito (ex multis v. Cons Stato Sez. VI 11 ottobre 2005 n.581 3; nonché 12 luglio 2004 n.5067) neppure quando intervenga a lunga distanza di tempo dall'erogazione delle somme, comportando in capo alla PA solo l'obbligo di procedere al recupero stesso con modalità tali da non incidere significativamente sulle esigenze di vita del debitore (v. Cons. Stato Sez. IV, 22 settembre 2005 n. 4964).

La qualità delle parti, la natura interpretativa delle questioni affrontate e la evidente non temerarietà della lite giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

p.q.m.

il GL, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra istanza, dichiara la prescrizione del credito relativamente alle somme stipendiali indebitamente percepite dal gennaio 1986 al novembre 1995;

rigetta per il resto la domanda;

compensa le spese di lite.

Così deciso in Bari, il 14 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2014.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
